

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 772

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della difesa**

(ANDÒ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1992

Unificazione dei limiti di età per la partecipazione ai
concorsi per l'ammissione ai corsi normali delle Accademie
militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. - L'iniziativa in oggetto rientra nel programma di unificazione delle procedure concorsuali per l'ammissione ai corsi normali delle Accademie militari delle Forze armate italiane, che si propone l'obiettivo di evitare comportamenti divergenti all'interno della stessa Amministrazione, che hanno determinato incertezze interpretative, disparità di trattamento ed occasioni di contenzioso con i candidati.

Il presente di disegno di legge è diretto, nel solco appena indicato, a soddisfare sia le esigenze dell'Amministrazione che gli interessi dei potenziali candidati, essendo inteso a fornire un assetto unitario, in ambito interforze, alla disciplina dei limiti di età per la partecipazione ai suddetti concorsi di ammissione, ora disciplinati da un quadro normativo eterogeneo e farraginoso.

La materia è frammentata, infatti, da numerosi provvedimenti normativi e risulta disciplinata sia da norme di legge, che da norme regolamentari; pertanto il presente disegno di legge è risultato lo strumento normativo più idoneo.

La presente iniziativa, inoltre, fa proprie le concordi esigenze ed intenzioni delle autorità militari delle tre Forze armate e già nel titolo evidenzia il suo obiettivo primario: «Unificazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi normali delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»; essa consta di un articolo unico

che offre una soluzione definitiva al problema in argomento.

Non è stata predisposta la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in quanto il provvedimento non comporta oneri.

Il comma 1 prescrive che possono partecipare ai suindicati concorsi coloro che non superino il ventiduesimo anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, salvo in ogni caso il possesso degli altri requisiti richiesti dalle norme vigenti. Questa norma ha l'obiettivo di fissare un unico parametro di riferimento per i candidati, agevolando la partecipazione degli interessati e rendendo più omogenea l'azione amministrativa.

Si è ritenuto che, in ogni caso, la maturità psico-fisica ed attitudinale dei candidati potrà emergere dalle diverse prove selettive previste dalla procedura concorsuale.

Il comma 2 prescrive l'abrogazione di ogni altra norma in contrasto con la disposizione del comma 1, mantenendo in vigore la deroga costituita dall'articolo 54, ultimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza», che fissa l'età massima per la partecipazione ai suindicati concorsi nel ventottesimo anno di età, salvo che per il concorso di ammissione al ruolo naviganti dell'Arma Aeronautica, cui si applica il limite unico di ventidue anni di età.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai concorsi per l'ammissione ai corsi normali delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono partecipare i giovani che, in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme vigenti, non superino il ventiduesimo anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso.

2. È abrogata ogni altra disposizione che, ai fini di cui al comma 1, stabilisca limiti minimi o massimi di età; è del pari inapplicabile qualsivoglia norma che preveda l'estensione di questi ultimi, ad eccezione della speciale disposizione di cui all'articolo 54, ultimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212, che continua ad applicarsi, salvo che al concorso di ammissione al ruolo naviganti dell'Arma Aeronautica, cui si applica il limite di età previsto al comma 1 del presente articolo.